

REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE DELLE CONSULTE DI FRAZIONE

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 09.02.2015



Provincia di Verona

Sommario

Art. 1.	
Consulte di Frazione: finalità, compiti e funzioni	pag. 4
Art. 2.	
Numero, composizione e funzionamento delle Consulte di Frazione	pag. 5
Art. 3.	
Compiti del Presidente della Consulta di Frazione	pag. 7
Art. 4.	
Convocazione delle Assemblee delle Consulte di Frazione	pag. 7
Art. 5.	
Rapporti tra Amministrazione e Consulte di Frazione	pag. 8
Art. 6.	
Elezioni e durata in carica	pag. 8
Art. 7.	
Norma transitoria	nag 10



Provincia di Verona

Il regolamento delle Consulte di Frazione è stato redatto nella convinzione che un maggior coinvolgimento dei cittadini nella vita democratica della comunità possa contribuire alla costruzione di una società migliore.

Lo scopo di questo nuovo regolamento è di favorire una partecipazione diretta dei cittadini all'attività politico-amministrativa e una maggior trasparenza nei processi decisionali.

Si auspica che con la sua applicazione le relazioni fra amministratori e cittadini e fra cittadini stessi possano svilupparsi superando il concetto di competizione politica e si avviino verso un processo di confronto con spirito collaborativo e costruttivo.



Provincia di Verona

ART. 1 CONSULTE DI FRAZIONE: FINALITÀ, COMPITI E FUNZIONI

La Consulta di Frazione è un organismo comunale di partecipazione delle cittadine e dei cittadini con funzioni consultive, propositive, di promozione del territorio e della vita sociale della Frazione.

A) Funzione consultiva

La funzione consultiva attribuita alle Consulte di Frazione è finalizzata ad instaurare, mantenere e sviluppare un corretto rapporto di collaborazione e di reciproco scambio fra gli organi di governo dell'Amministrazione comunale e i cittadini residenti nelle singole Frazioni.

L'Amministrazione comunale è tenuta a richiedere il parere preventivo delle Consulte di Frazione interessate ai singoli provvedimenti amministrativi quando delibera sulle materie di seguito elencate:

- 1. pianificazione, assetto del territorio e dei servizi, con riguardo:
 - a. alla fase di adozione del piano di assetto del territorio e alla fase di adozione del piano degli interventi;
 - b. ai provvedimenti nelle materie della viabilità e dei trasporti pubblici;
 - c. ai piani della rete commerciale;
- 2. acquisizione, cessione e destinazione del patrimonio immobiliare del Comune ubicato nella Frazione;
- 3. opere pubbliche relative alla Frazione, in fase di adozione del Programma Triennale delle opere pubbliche;
- 4. intitolazione di spazi e di edifici comunali ubicati nella Frazione.

A propria discrezione l'Amministrazione comunale può richiedere un parere preventivo alle Consulte in altre materie rilevanti per la Frazione.

In tutti i casi la Consulta è tenuta ad esprimere un parere entro 15 giorni dal ricevimento della relativa documentazione.

I pareri preventivi delle Consulte di Frazione nelle materie richiamate non sono vincolanti.

L'avvenuta acquisizione del parere delle Consulte deve essere richiamata nell'atto deliberativo.

Il Delegato alla partecipazione è tenuto ad informare compiutamente le Consulte in ordine ai processi decisionali per i quali vengono rilasciati i pareri.



Provincia di Verona

B) Funzione propositiva

La Consulta ha la facoltà di elaborare e consegnare all'Amministrazione Comunale entro la fine di ogni trimestre un documento, sottoscritto dal Presidente, nel quale sono indicate le necessità prioritarie della Frazione, con la formulazione di proposte e indicazioni di intervento. Nel formulare le proposte la Consulta è tenuta a coinvolgere i cittadini che rappresenta.

Le proposte sono indirizzate al consigliere/assessore comunale Delegato alla partecipazione e al Sindaco, a cui spetta, nel caso la proposta sia valutata pertinente al programma di mandato e rientrante nelle competenze degli organi comunali, la conseguente convocazione del Presidente della Consulta di Frazione interessata entro 30 giorni, ai fini dell'avvio dell'iter di approfondimento, con il coinvolgimento degli Assessori competenti.

C) Funzione di promozione del territorio e della vita sociale della Frazione

La Consulta di Frazione promuove iniziative finalizzate alla tutela del territorio e allo sviluppo del tessuto sociale, elaborando programmi attraverso la più ampia partecipazione dei residenti.

A tal fine intrattiene e sviluppa rapporti di collaborazione e confronto con associazioni, gruppi di volontariato e altre realtà sociali presenti sul territorio.

ART. 2

NUMERO, COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO DELLE CONSULTE DI FRAZIONE

Sono istituite sei Consulte di Frazione con il numero di componenti di seguito specificato:

1.	Arbizzano, Montericco, Santa Maria	9 componenti
2.	Negrar, Villa, Costeggiola	9 componenti
3.	San Peretto, Montecchio	7 componenti
4.	Fane, Mazzano	7 componenti
5.	San Vito, Moron	7 componenti
6.	Prun, Torbe	7 componenti

La delimitazione del perimetro territoriale di ogni Consulta avviene sulla base delle sezioni elettorali di riferimento, come di seguito riportato:



Provincia di Verona

Arbizzano, Montericco, Santa Maria sezioni: 5, 6, 7, 8, 9

Negrar, Villa, Costeggiola sezioni: 1, 2, 3, 4

San Peretto, Montecchio sezioni: 12, 15

Fane, Mazzano sezioni: 10, 13

San Vito, Moron sezioni: 11

Prun, Torbe sezioni: 14

L'attività prestata dai componenti delle Consulte di Frazione è a titolo gratuito.

Ogni Consulta di Frazione elegge tra i propri membri un Presidente, un Vice Presidente e un Segretario.

Le riunioni della Consulta di Frazione sono pubbliche e hanno una cadenza almeno trimestrale.

Sono convocate dal Presidente della Consulta di Frazione o dal Sindaco o dal Delegato alla partecipazione oppure da un terzo dei membri che la compongono.

Ai componenti della Consulta va dato un preavviso della data di convocazione di almeno cinque giorni, con affissione alla bacheca di Frazione e pubblicazione sul portale del Comune.

Le sedute della Consulta di Frazione sono valide con la presenza della metà dei componenti più uno.

I componenti della Consulta di Frazione che risultino assenti senza valido motivo per tre sedute consecutive decadono dalla carica. In tal caso la decadenza e la surroga va dichiarata dal Sindaco su sollecitazione a maggioranza della Consulta.

I membri decaduti o dimissionari sono surrogati di diritto dal primo dei non eletti.

II verbale di ogni riunione, redatto dal Segretario e sottoscritto dal Presidente della Consulta di Frazione, è pubblico e visionabile da chiunque vi abbia interesse. E' trasmesso entro 10 giorni al Sindaco e al Delegato alla partecipazione e inserito sul portale del Comune.

Le sedute della Consulta sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente o dal componente più anziano di età.

Nessun atto s'intende approvato se non ottiene il voto favorevole della maggioranza semplice dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede la seduta.

Le Consulte di Frazione possono, con propria deliberazione, costituire delle commissioni di lavoro con compiti d'indagine, studio e formulazione di proposte sulle materie di loro interesse.

Le risultanze e le proposte di tali commissioni di lavoro sono presentate al Presidente della Consulta, per l'inserimento nell'ordine del giorno e la conseguente illustrazione all'intera Consulta di Frazione.



Provincia di Verona

ART. 3 COMPITI DEL PRESIDENTE DELLA CONSULTA DI FRAZIONE

Il Presidente rappresenta la Consulta di Frazione.

Convoca e presiede le riunioni della Consulta di Frazione e delle Assemblee dei cittadini della Consulta (dandone preventivo avviso al Sindaco e al Delegato alla partecipazione); ne predispone l'ordine del giorno, tenendo conto delle eventuali richieste ricevute. Assicura il buon funzionamento della riunione gestendo tempi e modalità dell'incontro nel rispetto di tutti i partecipanti.

Sottoscrive i verbali delle riunioni.

Il Presidente della Consulta di Frazione ha il libero accesso agli atti dell'Amministrazione comunale che riguardano la Frazione, previa richiesta al Segretario comunale.

ART. 4

CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEI CITTADINI DELLA CONSULTA

Le Assemblee dei cittadini della Consulta sono convocate almeno una volta all'anno.

Possono essere convocate:

- 1) dal Presidente della Consulta di Frazione;
- 2) dal Sindaco o dal Delegato alla partecipazione;
- 3) dal Presidente della Consulta di Frazione entro 10 giorni dalla richiesta di almeno la metà più uno dei componenti della Consulta o da almeno 100 cittadini residenti nelle frazioni di appartenenza della Consulta stessa.

Almeno dieci giorni prima della data stabilita per l'Assemblea dei cittadini della Consulta è dato avviso della convocazione tramite affissione dell'ordine del giorno all'albo pretorio, nelle bacheche di Frazione e tramite inserimento sul portale del Comune. L'ordine del giorno va comunicato al Sindaco e al Delegato alla partecipazione.



Provincia di Verona

ART. 5

RAPPORTI TRA AMMINISTRAZIONE E CONSULTE DI FRAZIONE

Assemblea generale delle Consulte di Frazione

Per favorire il coordinamento fra l'Amministrazione comunale e le Consulte di Frazione o per temi di comune interesse vengono convocate Assemblee generali di tutte le Consulte di Frazione almeno una volta all'anno. All'interno di tale appuntamento l'Amministrazione si impegna a illustrare in termini accessibili il bilancio comunale preventivo, mettendo a disposizione un idoneo documento di sintesi con comparazione con il bilancio dell'esercizio precedente.

La convocazione dell'Assemblea generale delle Consulte di Frazione è demandata al Sindaco o al Delegato alla partecipazione e può essere richiesta anche da almeno due Presidenti delle Consulte di Frazione.

Per tematiche particolari possono essere convocate delle assemblee anche fra 2 o più Consulte di Frazione.

Altre convocazioni

Il Presidente di una Consulta di Frazione può essere chiamato dall'amministrazione comunale ad esporre il parere della Consulta circa le problematiche inerenti la stessa.

Sedi e mezzi

Il Comune mette a disposizione di ogni Consulta una sede idonea.

ART. 6

ELEZIONI E DURATA IN CARICA

Le Consulte durano in carica per un periodo corrispondente al mandato amministrativo del Consiglio Comunale ed esercitano le loro funzioni fino al giorno della convocazione dei comizi elettorali per il rinnovo del Consiglio Comunale.

In caso di scioglimento anticipato del Consiglio Comunale, le Consulte di Frazione decadono dal giorno del decreto di scioglimento.

Le elezioni delle Consulte di Frazione avvengono a suffragio diretto da parte dei cittadini elettori come individuati alla lettera B) Candidati ed Elettori del presente articolo, entro il 180° giorno dalla prima seduta del Consiglio Comunale.



Provincia di Verona

La convocazione dei comizi elettorali per l'elezione delle Consulte di Frazione è disposta dal Sindaco con proprio decreto, stabilendo le date, gli orari, le sedi dei seggi elettorali e la data entro cui debbono essere presentate le candidature.

Con il decreto di indizione delle elezioni il Sindaco stabilisce le modalità di svolgimento delle stesse e del presidio dei seggi.

A) Giornata delle elezioni

La Commissione Elettorale Comunale provvede, entro 10 giorni antecedenti la data fissata per le elezioni, alla composizione dei seggi elettorali, con la scelta di un Presidente di seggio e di due scrutatori tra volontari che si devono registrare presso l'Ufficio Elettorale entro lo stesso termine di 10 giorni antecedenti la data fissata per le elezioni.

Il giorno fissato per le elezioni delle Consulte di Frazione, in ciascuna sede di seggio, il Presidente di seggio dà inizio alle operazioni di voto all'ora stabilita.

Accertata l'identità, la residenza e l'età dell'elettore, mediante riscontro con gli elenchi predisposti dall'Ufficio elettorale comunale, viene consegnata all'elettore una scheda di voto dopo averla debitamente timbrata e siglata.

Concluse, all'ora stabilita, le operazioni di voto, in ogni seggio si provvede immediatamente allo scrutinio e alla redazione dell'apposito verbale.

Terminate tali operazioni, il Presidente di seggio provvede alla immediata consegna all'Ufficio elettorale comunale delle schede di votazione e del verbale, debitamente sottoscritto.

I risultati delle votazioni sono raccolti dal Responsabile dell'Ufficio elettorale comunale, sintetizzati in un quadro complessivo e comunicati al Sindaco per la proclamazione degli eletti da effettuarsi nella prima seduta utile.

B) Candidati ed Elettori

Hanno diritto di elettorato attivo per l'elezione delle Consulte di Frazione tutti i residenti (di qualsivoglia cittadinanza) delle frazioni che formano la Consulta e che abbiano compiuto sedici anni.

Si possono candidare per l'elezione nelle Consulte di Frazione tutti i residenti delle frazioni che formano la Consulta (di qualsivoglia cittadinanza) che abbiano compiuto diciotto anni.

In ciascuna Consulta di Frazione tutti i candidati all'elezione formano un'unica lista.

Le candidature sono depositate 30 giorni prima delle elezioni presso l'Ufficio elettorale comunale che provvede alla verifica del possesso dei requisiti anagrafici, alla formazione dell'unica lista e alla sua pubblicazione.



Provincia di Verona

Il numero minimo di candidati per ogni singola consulta deve essere almeno pari al numero di rappresentanti eleggibili. Nel caso in cui tale numero minimo non venga raggiunto, l'elezione per la consulta interessata non può avere luogo.

C) Preferenze

L'elettore può esprimere sulla scheda elettorale due preferenze, purchè risultino indicate persone di diverso genere. Diversamente può esprimere una sola preferenza.

In caso di parità di preferenze risulta eletto il candidato più giovane.

D) Eleggibilità

Sindaco, Presidente del Consiglio Comunale, Assessori e Consiglieri comunali non sono eleggibili nelle Consulte di Frazione.

Analogamente non sono più eleggibili nella medesima Consulta coloro che ne hanno già fatto parte per due mandati consecutivi.

ART. 7

NORMA TRANSITORIA

In sede di prima costituzione delle Consulte di Frazione, le relative elezioni si svolgono entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.